

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 11123

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 14.09.2016

- vista la nota del 22.06.2016, con la quale la Dott.ssa Chiara Meroni, Direttore della Sezione di Milano, chiede l'indizione di una gara per la fornitura di sistemi di storage per i data centre delle Sezioni di Milano, Napoli, Roma e per i Laboratori Nazionali di Frascati e relativa manutenzione per la durata di cinque anni, nell'ambito dell'esperimento ATLAS;
- viste le note con le quali i Direttori delle Sezioni di Napoli, Roma e dei Laboratori Nazionali di Frascati autorizzano la Sezione di Milano ad espletare la procedura di acquisto anche per le loro Strutture;
- preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Dr. Francesco Tartarelli, dipendente INFN;
- considerato che per la fornitura sopra descritta è possibile espletare una gara comunitaria a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 co. 1 e 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, con attribuzione di massimo punti 30 all'offerta tecnica e massimo punti 70 all'offerta economica;
- preso atto che la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata mediante le formule e le griglie di attribuzione dei punteggi indicate al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara;
- visti il Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali
- preso atto che per la fornitura in argomento è prevista una spesa di € 346.721,31, di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 22%, per un totale di € 423.000,00, che trova copertura nel bilancio 2016 dell'Istituto - capitolo U2020104002 (Impianti), come segue:
 - Sezione di Milano: € 126.000,00;
 - Sezione di Roma: € 126.000,00;
 - Laboratori Nazionali di Frascati: € 126.000,00;
 - Sezione di Napoli € 45.000,00;

- considerato che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 52 co. 1 lett. c) del d.lgs. 50/2016, nelle more dell'acquisizione delle attrezzature specializzate per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, è consentito richiedere la presentazione dell'offerta in forma non elettronica;
- ritenuto proporzionale e ragionevole richiedere, ai sensi dell'art. 83 co. 1 lett. b) e comma 4 lett. a) del d.lgs. 50/2016, quale requisito di capacità economico-finanziaria, un fatturato minimo annuo in misura pari all'importo a base di gara, a garanzia della capacità delle ditte di fornire, installare e configurare il sistema nelle varie sedi come richiesto e garantire la manutenzione successiva nei modi e tempi richiesti, come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento nella nota del 31.08.2016, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- preso atto che non è possibile aderire alla Convenzione Consip "Server 10" in quanto i sistemi integrati stand-alone in essa presenti non posseggono le caratteristiche richieste nel capitolato tecnico per la fornitura in argomento, come indicato nella relazione del RUP del 31.08.2016, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- considerato che l'importo posto a base di gara è coerente con i parametri prezzo-caratteristiche essenziali (benchmark) Consip per forniture analoghe presenti nella convenzione Consip "Server 10", come indicato nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 31.08.2016 allegata;
- considerato, altresì, che la presente fornitura non è suddivisibile in lotti separati in quanto i sistemi di storage si differenziano solo per il numero dei server richiesti e lo spazio disco complessivo e inoltre la fornitura frazionata del sistema non garantirebbe uniformità di hardware nei 4 siti di Tier-2, come dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento nella relazione sopra indicata;
- visto l'articolo 1 commi 512 e 516 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che prevedono l'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi informatici tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori e la possibilità di effettuare acquisti autonomi a seguito di apposita deliberazione motivata dell'organo di vertice amministrativo;
- visto lo schema di bando di gara;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11190 del 29.10.2009, pubblicata sulla G.U. n. 55 del 08.03.2010, che fissa in 180 giorni dall'avvio della procedura la durata massima del procedimento di selezione del contraente negli appalti pubblici;
- vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 22.12.2015, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/05, inerente l'ammontare della contribuzione dovuta;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture.

DELIBERA

1. Di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una gara comunitaria a procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 co. 1 e 95 co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di sistemi di storage, per i data centre delle Sezioni di Milano, Napoli, Roma e per i Laboratori Nazionali di Frascati e relativa manutenzione per la durata di cinque anni, per l'esperimento ATLAS, con attribuzione di massimo punti 30 all'offerta tecnica e massimo punti 70 all'offerta economica.
2. Di approvare il Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara, predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento, che costituiranno la base documentale per la procedura di gara.
3. Di imputare la spesa presunta di € 423.000,00, IVA inclusa, nel bilancio dell'Istituto, così come indicato in narrativa.
4. Di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere il bando di gara.
5. Di incaricare il Presidente di nominare, con propria disposizione, i componenti la Commissione Giudicatrice.
6. Di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione dell'ANAC e dell'AgID.